Università degli Studi "G. d'Annunzio"
CHIETI - PESCARA

D.R. n.231 del 07.03.2014
Prot. n.10556

Tit. V Cl. 2

BANDO DI CONCORSO

DOTTORATO DI RICERCA IN NEUROSCIENZE E IMAGING
XXIX° CICLO

IL RETTORE

VISTA la Legge 13/8/84 n. 476 e successive modificazioni;
VISTA la Legge 9/5/89 n. 168;
VISTA la Legge 30/11/89 n. 398;
VISTO l'art. 4 della Legge 210/98;
VISTO il D.M. n. 224 del 30/4/1999;
VISTO il D.M. n. 509 del 3/11/1999;
VISTO il D.M. n. 270 del 22/10/2004;
VISTO l'art. 19 della Legge 30/12/2010 n. 240;
VISTO il D.M. n. 45 dell'8/2/2013;
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti- Pescara, pubblicato sulla G.U. Serie Generale- n. 71 del 24 Marzo 2012 e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento d'Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. n.488/2013;
VISTO il parere del Nucleo di Valutazione del 16.09. 2013;
VISTE le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio d'Amministrazione, in data 17.09.2013 e 24.09.2013;
VISTO il D.R. n. 619 del 30.09.2013 con cui viene bandito il Concorso per l'ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca;
VISTI gli esiti dei lavori della Commissione giudicatrice del Concorso di ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in Neuroscienze e Imaging – XXIX° Ciclo, nominata con D.R. n. 753 .del 14.11.2013;
VISTO il D.R. n. 902 del 23.12.2013 , con cui sono stati approvati gli atti concorsuali di detto corso di dottorato di ricerca e preso atto che, all'art. 4 di tale decreto la borsa di studio a tema vincolato dal titolo: " Strumenti e metodi di neuroimaging nello studio della connettività cerebrale ", finanziata dal Fondo Sostegno Giovani – Progetto strategico " Nuove applicazioni dell'industria biomedicale " non è stata assegnata poiché nessun candidato ha presentato domanda ;
VISTE le deliberazioni assunte dal Senato Accademico del 21.01.2014 e dal Consiglio di Amministrazione del 28.01.2014;

DECRETA

ART. 1 – ISTITUZIONE

E' indetto concorso pubblico per l'ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in Neuroscienze e Imaging, XXIX° Ciclo, istituito dall'Università degli Studi " G. D'Annunzio " di Chieti – Pescara per la copertura di n. 1 posto con borsa di studio a tema vincolato, come di seguito descritto:

" Strumenti e metodi di neuroimaging nello studio della connettività cerebrale ", finanziata dal Fondo Sostegno Giovani – Progetto strategico " Nuove applicazioni dell'industria biomedicale", **(Allegato 1)**

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Requisito di ammissione è la Laurea magistrale/specialistica oppure la laurea pre – DM 509 oppure un analogo titolo accademico conseguito all'estero, se riconosciuto equipollente dalla Commissione giudicatrice in sede di valutazione dei titoli.

L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione giudicatrice, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

Non possono accedere ai posti con borsa i dottorandi iscritti allo stesso o ad altro Dottorato, né i Dottori di Ricerca.

I vincitori di posto senza borsa iscritti a un ciclo di Dottorato precedente non possono essere ammessi alle prove concorsuali per lo stesso Dottorato al quale sono già iscritti.

E' consentita la frequenza congiunta del Dottorato e di un corso di specializzazione medica, con conseguente riduzione ad un minimo di due anni del corso di Dottorato medesimo, nel rispetto dei criteri generali riportati all'art.18 del Regolamento di Ateneo.

ART. 3 - DOMANDE DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione, che è contemporaneamente autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve pervenire **entro il termine perentorio delle ore 12.:00 del giorno11 Aprile 2014**. La domanda di ammissione dovrà essere compilata sull'apposito form **(Allegato 2).**

La domanda deve essere stampata, debitamente firmata e inviata, come allegato pdf, da una casella di posta certificata del candidato (*) all'indirizzo PEC di Ateneo – ateneo@pec.unich.it - nonchè all' indirizzo e-mail indicato nella scheda del Dottorato (Allegato 1), assieme a tutta la documentazione richiesta nella scheda stessa (Allegato 1) in formato Pdf, avendo cura di specificare nell'oggetto della domanda la denominazione del dottorato.

(*) Si precisa che la validità dell'invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di propria casella di posta elettronica certificata. Non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato né l'invio mediante PEC non propria. Per richiedere la PEC il candidato segua le istruzioni sul sito: www.postacertificata.gov.it

In alternativa la domanda può essere inviata con raccomandata a.r. o consegnata a mano o a mezzo corriere al seguente indirizzo: Settore Archivio Generale e Protocollo Università degli Studi " G. D'annunzio " via dei Vestini 31, 66100 – Chieti Scalo, avendo cura di specificare nell'oggetto della domanda la denominazione del dottorato. L'invio della domanda si intende effettuato a totale rischio del partecipante. Saranno prese in considerazione solo le domande pervenute entro il termine stabilito; farà,pertanto, fede il timbro di arrivo apposto dall'ufficio ricevente.
Si precisa che il Settore Archivio generale e Protocollo sito al IV livello del Rettorato – Via dei Vestini n. 31, Chieti Scalo, è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Il candidato dovrà comunque inviare tutta la documentazione richiesta all' indirizzo e – mail del dottorato indicato nella relativa scheda (Allegato 1)

Non saranno ammesse domande presentate con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.

I candidati sono tenuti a presentare alla Scuola Superiore all'atto dell'iscrizione (in caso di esito positivo dell'ammissione) la copia cartacea, debitamente firmata, della documentazione trasmessa via e-mail, nel caso di prova orale, se svolta in remoto.

ART. 4 - PROVE D'ESAME

L'esame di ammissione ai Corsi di Dottorato consiste nella valutazione dei titoli, cui può accompagnarsi una prova scritta e/o una prova orale, secondo criteri e modalità indicati nella scheda dello specifico Dottorato (Allegato 1).

I candidati ai concorsi di ammissione per i Dottorati di Ricerca **sono tenuti a presentarsi** nel giorno, ora e luogo stabilito per le prove di esame nella scheda dello specifico Dottorato (Allegato 1), **senza attendere ulteriore convocazione.** Per sostenere le prove, i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed utilizzare esclusivamente, nel caso di prove scritte, una penna ad inchiostro nero. Nel caso che la prova di ammissione si svolga in remoto , sarà cura del Presidente della Commissione giudicatrice mettersi in contatto con i candidati interessati, all'indirizzo e-mail indicato dal candidato stesso nella domanda di ammissione.

ART. 5 - COMMISSIONI GIUDICATRICI

Le Commissioni giudicatrici di concorso per l'ammissione ai corsi di Dottorato sono nominate al Rettore, su proposta della Scuola Superiore, sentito il Collegio del Dottorato interessato, in applicazione al Regolamento in materia di dottorato di ricerca pubblicato sul sito web: www.unich.it

Ogni Commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di cento (100) punti. La prova si intende superata se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno 60/100, corrispondente alla valutazione di sufficienza.

Espletate le prove del concorso, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove.

Le graduatorie saranno rese note solamente dopo l'accertamento della regolarità degli atti concorsuali ed esclusivamente mediante pubblicazione sull'albo on line d'Ateneo: www.unich.it e sul sito della Scuola Superiore : www.scuolasuperiore.unich.it

ART. 6 - AMMISSIONE AI CORSI

I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. In caso di mancata o tardiva accettazione da parte degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentra altro candidato, secondo l'ordine della graduatoria.

La Commissione giudicatrice redige apposito verbale, indicando i criteri di valutazione utilizzati, il punteggio attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. In caso di parità di voti prevale il

candidato più giovane d'età, ai sensi dell'art.2, comma 9, della L. 16.06.1998, n. 191. In caso di parità di posizione concorsuale, tra due o più candidati ed ai soli fini del conferimento della borsa di studio, prevale la situazione economica, determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.

In mancanza di candidati idonei, i posti non sono assegnati.

I candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria sono tenuti a presentare la domanda di iscrizione alla Scuola Superiore entro quindici giorni dalla conclusione della prova d'ammissione. La mancata regolarizzazione dell'iscrizione entro il termine sopra indicato implica automatica rinuncia al posto. I candidati che non avranno ottemperato a quanto richiesto, saranno considerati rinunciatari e si procederà secondo l'ordine della graduatoria al subentro di altro candidato.

ART. 7 - ISCRIZIONE AI CORSI E CONTRIBUTO DI ACCESSO E FREQUENZA

Al momento della pubblicazione della graduatoria verrà inviata apposita comunicazione ai vincitori all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di presentazione della domanda. **Il mancato ricevimento di tale e-mail non potrà essere opposto rispetto al mancato espletamento del perfezionamento dell'iscrizione nel rispetto dei tempi indicati.**

I dottorandi titolari delle borse di studio a bando sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie. Sono tenuti esclusivamente al pagamento della Tassa regionale per il diritto allo studio per un importo pari a euro 140,00, da versarsi a mezzo bonifico bancario in unica soluzione all'atto dell'iscrizione con l'indicazione della causale: " Tassa Regionale Azienda DSU – Chieti – Università G. D'Annunzio – Dottorato di Ricerca in……XXIX° Ciclo.

Per l'accesso e la frequenza ai corsi i dottorandi sono tenuti a corrispondere il premio di assicurazione per infortuni e responsabilità civile, determinato per l'anno accademico 2014 in euro 20,00. Ai titolari di borsa di studio tale somma verrà detratta dall'erogazione della prima mensilità.

L'ammontare delle tasse sarà quello in vigore al momento dell'iscrizione, per tutti gli studenti dell'Università "G. d'Annunzio". **Prima di effettuare il versamento delle tasse si prega di consultare il sito www.scuolasuperiore.unich.it sul quale saranno pubblicate le modalità per effettuare i versamenti.**

ART. 8 - BORSE DI STUDIO

L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi dell'art.1 del D.M. 18/6/2008, è pari a **€ 13.638,47** al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente.

Il limite di reddito personale per poter usufruire della borsa di studio è di **€ 16.000,00** annui lordi. I casi di incompatibilità totale o parziale per la fruizione della borsa di studio sono fissati dalla normativa vigente. In particolare, ai sensi della L.398/89 art.6 co. 2 *"chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo"*. In caso di sopravvenuta incompatibilità, i ratei della borsa di studio percepiti nell'anno di riferimento devono essere restituiti.

La durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso.

La cadenza di pagamento della borsa di studio è mensile. Sarà consentita nel caso di documentata malattia una sospensione retribuita per il massimo di un mese. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al D. M. 12 luglio 2007, n. 247.

L'importo è aumentato del 50% per eventuali periodi consentiti di soggiorno all'estero. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle assegnate da istituzioni scientifiche nazionali o estere per attività correlate a periodi di studio/ricerca all'estero.

Ai borsisti, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti, è assegnato, a partire dal secondo anno, un *budget* per l'attività di ricerca di importo determinato dal Consiglio di Amministrazione e comunque non inferiore al 10% dell'importo della borsa.

ART. 9 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI DOTTORANDI

Gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l'obbligo di frequentare i corsi e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto per i dipendenti di imprese convenzionate (dottorato industriale).

Il dottorando non può essere contemporaneamente iscritto ad altro Dottorato, corso di studio o corso di specializzazione, in Italia e all'estero, fermo restando quanto previsto per gli iscritti ai corsi di specializzazione medica e fatta salva ogni altra situazione autorizzata dal Ministero.

I dottorandi possono inoltre svolgere una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca (entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico). Tale attività deve essere autorizzata dal Collegio dei docenti che ne stabilisce le modalità.

Durante il corso il dottorando può essere autorizzato dal Collegio di appartenenza, per esigenze relative alla ricerca, a effettuare soggiorni all'estero per un periodo non superiore alla metà della durata del corso stesso. I soggiorni all'estero possono godere di ulteriori indennità di mobilità, a carico dei Dipartimenti o di soggetti terzi.

Il Collegio, in caso di risultati insufficienti alle prove di valutazione in itinere, di assenteismo ingiustificato e prolungato o di irreperibilità prolungata, ovvero se un dottorando assuma comportamenti non compatibili con la deontologia della ricerca e con le regole di buon comportamento prescritte dalla struttura organizzativa in cui ha sede il Dottorato nei confronti di chi a qualsiasi titolo usufruisce della sua accoglienza e dei suoi servizi, può motivatamente deliberare la decadenza del dottorando dal Corso.

La frequenza del corso di dottorato può essere sospesa, previa deliberazione del Collegio dei docenti, nei seguenti casi: maternità, grave e documentata malattia, servizio militare ovvero servizio civile, opportunità di studio o di lavoro a termine che non siano incompatibili con una ripresa successiva delle attività del Dottorato.

Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi relativi al diritto allo studio previsti dal D.L. 29 marzo 2012, n.68.

Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, fermo restando l'obbligo di

erogare la borsa a seguito del superamento della verifica. Se il dottorando non completa le attività previste e non supera la verifica per il rinnovo della borsa o di altre forme di sostegno finanziario, decade dallo status di dottorando e non può portare a termine il percorso.

ART. 10 - CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

Il titolo di Dottore di Ricerca (Dott. Ric.) oppure "Philosophiae Doctor" (Ph. D.) è conferito dal Rettore e si consegue all'atto della positiva valutazione, a conclusione del ciclo di dottorato, di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di Dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero, previa autorizzazione del collegio, in altra lingua.

La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere ("valutatori"), esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di Dottorato e nominati dal Collegio. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.

La discussione pubblica si svolge di fronte a una Commissione, che è nominata dal Rettore, su proposta della Scuola Superiore, sentito il Collegio di Dottorato interessato, ed è formata da un minimo di tre componenti individuati tra i professori e ricercatori universitari, anche stranieri, specificamente qualificati nei relativi settori di riferimento. Per quei candidati cui il Collegio abbia riconosciuto che possono acquisire il titolo aggiuntivo di "Doctor Europaeus" (di cui al sito web: www.scuolasuperiore.unich.it), nella Commissione deve essere presente almeno un professore o ricercatore di una istituzione universitaria europea. Nel caso di accordi specifici di co-tutela o di Dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.

L'esame non può essere ripetuto.

L'Università, a richiesta degli interessati, certifica il conseguimento del titolo e cura il deposito delle tesi presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze. Le tesi di dottorato saranno, altresì, rese disponibili in archivi aperti accessibili in rete con le procedure previste nel Regolamento in materia di dottorato di ricerca.

Art. 11 – MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Ateneo, in attuazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si impegna a utilizzare i dati personali forniti dal candidato per l'espletamento delle procedure concorsuali e per fini istituzionali.

La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi di cui alla succitata legge, espressione di tacito consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali vengano pubblicati sul sito Internet dell'Ateneo.

Gli atti concorsuali sono pubblici. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente.

ART. 12 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) il Responsabile del procedimento concorsuale è il Prof. Angelo Cichelli; del procedimento amministrativo la Dott.ssa Claudia Mundo.

ART. 13 - NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa attualmente vigente in materia.

CHIETI, 7 MAR. 2014

IL RETTORE
Carmine Di Ilio

UNIVERSITÀ "G. D'ANNUNZIO" CHIETI PESCARA

Allegato: N. 1 (scheda tecnica del Dottorato)
Allegato: N. 2 (form di iscrizione)